

COMUNICAZIONE DATI IVA

e

CERTIFICAZIONE COMPENSI E RITENUTE

Si ricorda a tutti i clienti che i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, devono, **ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2014**, presentare la “**Comunicazione Annuale Dati Iva**” relativa al periodo d'imposta 2013, anche se nell'anno di riferimento non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Esclusioni


Sono esclusi dall'adempimento:

- i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva, in forma autonoma, entro il mese di febbraio
- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva (ad esempio gli imprenditori agricoli che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, oppure gli imprenditori individuali che hanno affittato l'unica azienda)
- gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a € 25.822,84 anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale

- le persone che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi").

Sanzioni

La mancata presentazione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa il cui importo può variare da € 268 a € 2.065. Inoltre, **non si applicano le norme in tema di ravvedimento operoso** previste in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.



PER POTER ADEMPIERE NEI MODI CORRETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE IN OGGETTO (SIA IN TERMINI DI SCADENZA CHE DI CONTENUTI DEI DATI ESPOSTI) SI INVITA LA S.V. A FAR PERVENIRE ALLO STUDIO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE (FATTURE EMESSE – CORRISPETTIVI – FATTURE ACQUISTO) ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 31 GENNAIO 2014.

Certificazioni compensi e ritenute

Tutti i sostituti d'imposta che nel corso del periodo d'imposta 2013 hanno effettuato ritenute d'acconto sui compensi dei percipienti (dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori nella fattispecie dei condomini) devono rilasciare, entro il 28 febbraio 2014, apposita certificazione attestante le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all'Erario.

La consegna di detta certificazione può avvenire sia mediante posta elettronica, meglio se certificata, sia con consegna diretta.

PER POTER PREDISPORRE IN TEMPO LE DOVUTE CERTIFICAZIONI SI INVITA LA S.V. A FAR PERVENIRE ALLO STUDIO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PARCELLE/FATTURE/RICEVUTE DEI PRESTATORI DI SERVIZI E COPIA DEL MOD. F24 RELATIVO AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 31 GENNAIO 2014.